

UDITA la relazione del Presidente Mauro Severini, il quale illustra il presente punto all'ordine del giorno;

UDITO il dibattito di cui al verbale dell'odierna seduta di consiglio, che resta depositato agli atti;

RICORDATO che ai sensi del D.P.G.R. n. 118 del 10/11/2008 integrato con D.P.G.R n. 142 dell'11/12/2008 e con D.P.G.R n. 151 del 19/12/2008 è stata costituita in data 19/12/2008 la Comunità Montana Umbria Nord, che è subentrata, ai sensi dell'art. 23 comma 3 della L.R. n. 24/2007, nei rapporti attivi e passivi della Comunità Montana Alto Tevere Umbro e della Comunità Montana dell'Alto Chiascio, che sono state contestualmente soppresse;

RICORDATO altresì che con atto consiliare n° 25 del 29/10/2009 è stata istituita la Commissione Speciale per la stesura del nuovo Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 8 della Legge Regionale 24/9/2003 n. 18 che prevede l'adozione dello Statuto, secondo le disposizioni della presente legge, entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunitario;

RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza all'approvazione dello Statuto al fine

- di evitare l'intervento sostitutivo della regione Umbria così come previsto dal comma 2 dell'articolo 10 della suddetta Legge n.18 del 2003;
- di garantire il corretto funzionamento della struttura organizzativa dell'Ente;

VISTO che l'art. 6 della L.R. n. 24/2007, al 2° comma, prevede che lo Statuto sia approvato dal Consiglio della Comunità Montana a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

VISTA la proposta di Statuto elaborata dalla Commissione Speciale Statuto che si propone all'approvazione del Consiglio Comunitario a seguito del dibattito consiliare;

VISTO lo stemma dell'Ente presentato dal Presidente Severini;

VISTI i seguenti emendamenti presentati dalla Giunta:

- 1) all'*articolo 1 – Costituzione e sede della Comunità Montana*, al comma 1 dopo la parola stemma sono inserite le parole "(riportato all'allegato A al presente Statuto)"; dopo l'*articolo 53 – Entrata in vigore*, è riportato lo stemma con la dicitura "Allegato A";
- 2) all'*articolo 22 – Funzioni del Presidente della Comunità Montana*, al comma 2, lettera k) sono eliminate le parole "nomina i responsabili degli uffici e dei servizi";

VISTO l'esito della votazione sull'emendamento n. 1:

- Consiglieri presenti 28
- Consiglieri votanti 28
- Voti favorevoli 28
- Voti contrari 0
- Consiglieri astenuti 0

che si considera approvato;

VISTO l'esito della votazione sull'emendamento n. 2:

- Consiglieri presenti 28
- Consiglieri votanti 28
- Voti favorevoli 28
- Voti contrari 0
- Consiglieri astenuti 0

che si considera approvato;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il risultato della votazione sul testo emendato espressa per alzata di mano, come di seguito riportato:

Consiglieri assegnati	n° 39
Consiglieri in carica	n° 39
Consiglieri presenti	n° 28
Consiglieri votanti	n° 28
Voti favorevoli	n° 28
Voti contrari	n° 0
Consiglieri votanti	n° 0

DELIBERA

- di approvare lo Statuto dell'Ente elaborato dalla Commissione Speciale - con gli emendamenti 1) e 2) presentati dalla Giunta e approvati - che si riporta nell'Allegato A) in calce alla presente deliberazione;
- di approvare lo stemma della Comunità Montana di seguito riportato:



Allegato A) alla deliberazione del Consiglio n° 2 del 21 gennaio 2010

comunità montana alta umbria

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Costituzione e sede della Comunità Montana.
- Articolo 2 - Norme che regolano la Comunità Montana.
- Articolo 3 - Finalità.
- Articolo 4 - Funzioni e attività.
- Articolo 5 - Programmazione e concertazione.
- Articolo 6 - Albo pretorio.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

- Articolo 7 – Organi di governo.
- Articolo 8 – Condizione giuridica dei componenti gli organi di governo.

CAPO II – IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ MONTANA

- Articolo 9 – Composizione e elezione.
- Articolo 10 – Ineleggibilità e incompatibilità.
- Articolo 11 – Insediamento e durata in carica.
- Articolo 12 – Ufficio di presidenza del Consiglio.
- Articolo 13 – Convocazione del Consiglio.
- Articolo 14 – Partecipazione dei comuni con popolazione superiore a 25 mila ed inferiore a 40 mila abitanti.
- Articolo 15 – Competenze del Consiglio.
- Articolo 16 – Funzionamento del Consiglio.
- Articolo 17 – Sedute consiliari.
- Articolo 18 – Prerogative e obblighi dei consiglieri.
- Articolo 19 – Commissioni consiliari.
- Articolo 20 – Gruppi consiliari.

CAPO III – IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA

- Articolo 21 – Elezione del Presidente della Comunità Montana.
- Articolo 22 – Funzioni del Presidente della Comunità Montana.
- Articolo 23 – Vice Presidente della Comunità Montana.

CAPO IV – LA GIUNTA DELLA COMUNITÀ MONTANA

- Articolo 24 – Composizione e elezione della Giunta della Comunità Montana.
- Articolo 25 – Competenze della Giunta della Comunità Montana.
- Articolo 26 – Funzionamento della Giunta della Comunità Montana.
- Articolo 27 – Mozione di sfiducia alla Giunta della Comunità Montana.
- Articolo 28 – Cessazione di singoli componenti della Giunta della Comunità Montana.

CAPO V – CONFERENZA COMUNALE

- Articolo 29 – Composizione e funzioni.
- Articolo 30 – Convocazione.

TITOLO III – PERSONALE E UFFICI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Articolo 31 – Regolamento di organizzazione.
- Articolo 32 – Organizzazione degli uffici e dei servizi.
- Articolo 33 – Incarichi a contratto.

CAPO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Articolo 34 – Segretario Generale.
- Articolo 35 – Direttore Tecnico.
- Articolo 36 – Delega di funzioni dirigenziali.
- Articolo 37 – Personale.

TITOLO IV – CONTABILITÀ E CONTROLLI

- Articolo 38 – Risorse finanziarie.
- Articolo 39 – Ordinamento contabile e attività contrattuale.
- Articolo 40 – Controlli interni.
- Articolo 41 – Revisione contabile.

TITOLO V – AREA NATURALE PROTETTA «PARCO MONTE CUCCO»

- Articolo 42 – Soggetto gestore dell'Area Naturale Protetta.
- Articolo 43 – Regolamento per il funzionamento dell'Area Naturale Protetta.
- Articolo 44 – Consigliere designato per l'Area Naturale Protetta.
- Articolo 45 – Rinvio alle norme regionali in materia di Aree Naturali Protette.

TITOLO VI – DIRITTI DEI CITTADINI

- Articolo 46 – Diritti del Cittadino.
- Articolo 47 – Diritto all'informazione.
- Articolo 48 – Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo.
- Articolo 49 – Controllo sociale.
- Articolo 50 – Diritto alla difesa.

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 51 – Modifiche statutarie.
- Articolo 52 – Adozione dei regolamenti.
- Articolo 53 – Entrata in vigore.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione e sede della Comunità Montana.

1. La Comunità Montana negli atti, nel sigillo e nello stemma (riportato all'allegato A al presente Statuto) si identifica con il nome "Comunità Montana Alta Umbria".
2. La Comunità Montana Alta Umbria è costituita tra i Comuni di Citerna, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide, Valfabbrica.
3. I Comuni con popolazione superiore a 25 mila ed inferiore a 40 mila abitanti, totalmente o parzialmente montani, che sono parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità Montana Alta Umbria possono chiedere di far parte della Comunità medesima attribuendo la gestione delle funzioni conferite e/o delle funzioni proprie il cui conferimento sia stabilito per legge per i Comuni appartenenti alla Comunità Montana. La loro adesione alla Comunità Montana è, tuttavia, subordinata all'esito positivo delle procedure di modifica statutaria di cui all'articolo 51.
4. La Comunità Montana è soggetto gestore dell'Area Protetta "Parco del Monte Cucco".
5. La Comunità Montana ha sede legale a Umbertide.

Articolo 2 - Norme che regolano la Comunità Montana.

1. La Comunità Montana è dotata di autonomia statutaria nei limiti fissati dalla legge.
2. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunitario. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi della Comunità Montana.
3. Ove non espressamente disposto dal presente Statuto, dalle leggi statali e regionali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per l'ordinamento dei Comuni.

Articolo 3 - Finalità.

1. La Comunità Montana persegue le seguenti finalità:
 - a. promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della propria zona montana, del demanio forestale, dell'Area Protetta "Parco del Monte Cucco" e dell'intero suo territorio, in un'ottica di integrazione e interazione tra i Comuni membri, le Istituzioni, le Associazioni ed i soggetti economici ricompresi nel suo territorio;
 - b. individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di un'economia montana integrata, le iniziative idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale o potenziale del territorio ivi compreso lo sviluppo di energie da fonti rinnovabili;
 - c. fornire alle popolazioni residenti gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano o marginale al fine di impedire lo spopolamento del territorio;
 - d. formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate e degli Enti Locali, il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio - Economico della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale tra zone montane ed il resto del territorio regionale;
 - e. tutelare, promuovere e sviluppare il turismo, l'artigianato e le piccole imprese, per consentire la valorizzazione del territorio, dei manufatti e dei prodotti tipici locali.

Articolo 4 - Funzioni e attività.

1. La Comunità Montana esercita tutte le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 la Comunità Montana:
 - a. individua e sostiene attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia integrata, le iniziative idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa caratteristica, attuale o potenziale, del territorio ivi compreso lo sviluppo di energie da fonti rinnovabili;
 - b. concorre con gli altri enti competenti agli interventi di difesa del suolo con particolare riguardo alla vigilanza sullo stato di fiumi, corsi d'acqua e torrenti;
 - c. tutela e valorizza il patrimonio culturale locale e le risorse ambientali del territorio, attraverso adeguati interventi di promozione ed un'azione capillare di controllo e prevenzione;
 - d. assicura alle popolazioni residenti, riconoscendo ad esse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei atti a compensare le

- condizioni di disagio al fine di impedire in particolare lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;
- e. promuove e sostiene, con il concorso finanziario della regione, anche mediante consorzi o aziende, la gestione di beni agro - silvo - pastorali appartenenti alla Comunità Montana, alla Regione, ai Comuni e ad altri soggetti pubblici e privati;
 - f. formula, con la partecipazione delle popolazioni interessate e degli Enti Locali, il Piano Pluriennale per lo Sviluppo Socio - Economico e i programmi pluriennali e annuali del territorio nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione;
 - g. svolge l'esercizio associato di funzioni e servizi eventualmente conferiti dai Comuni;
 - h. realizza gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea e dalle leggi statali o regionali;
 - i. realizza le infrastrutture e servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
 - j. promuove, al fine della valorizzazione, le risorse turistiche locali;
 - k. esercita le funzioni in precedenza già esercitate dall'Ente Parco del Monte Cucco;
 - l. esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge o delegata da altri enti nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

Articolo 5 – Programmazione e concertazione.

1. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali e per l'esercizio delle sue funzioni, la Comunità Montana assume il metodo della programmazione quale strumento ordinario di azione per l'analisi dei bisogni e il razionale impiego delle risorse.
2. Il Piano Pluriennale di Sviluppo è lo strumento fondamentale di programmazione al quale devono rapportarsi tutti gli ulteriori atti di programmazione generale o speciale, escludendo ogni duplicazione o sovrapposizione.
3. Al fine di rendere effettiva la realizzazione delle forme di collaborazione istituzionale ed efficace lo strumento della programmazione, l'Ente adotta quale mezzo operativo il metodo della concertazione istituzionale.

Articolo 6 – Albo pretorio.

1. La Comunità Montana ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei provvedimenti, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La Comunità Montana favorisce la conoscenza dei propri atti provvedendo alla pubblicazione degli stessi anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

Articolo 7 – Organi di governo.

1. Sono organi della Comunità Montana:
 - il Consiglio della Comunità Montana;
 - il Presidente della Comunità Montana;
 - la Giunta della Comunità Montana.

Articolo 8 – Condizione giuridica dei componenti degli organi di governo.

1. Gli amministratori componenti degli organi della Comunità Montana hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Al Presidente, ai componenti della Giunta e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Comunità Montana.
4. Gli amministratori della Comunità Montana improntano il proprio comportamento, nell'esercizio delle loro funzioni, ai principi di imparzialità e buona amministrazione e al rispetto del principio della distinzione delle funzioni e dei compiti tra organi di governo e dirigenti dell'ente.
5. L'Ente assicura gli amministratori contro i rischi connessi all'espletamento del loro mandato e garantisce agli stessi tutela legale per fatti ed atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, sempre che non sussista conflitto di interessi con la Comunità Montana e fermo restando l'obbligo di restituzione nel caso di condanna definitiva.

CAPO II – IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ MONTANA

Articolo 9 – Composizione e elezione.

1. Il Consiglio della Comunità Montana è composto esclusivamente da Sindaci, Assessori o Consiglieri dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana, eletti dai rispettivi Consigli Comunali. Ogni Comune elegge tre rappresentanti. Un terzo dei rappresentanti del Comune è eletto dalle minoranze con voto separato.
2. Nel caso di scioglimento di un Consiglio Comunale e/o di gestione commissariale, i suoi rappresentanti in seno alla Comunità Montana restano in carica fino a che il rinnovato Consiglio non abbia provveduto alla nomina dei nuovi rappresentanti.
3. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Approva il regolamento per il suo funzionamento. Istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee e speciali. Il regolamento del Consiglio disciplina il funzionamento e le attività del Consiglio, nonché le modalità di costituzione e le prerogative dei Gruppi Consiliari e dei singoli Consiglieri.

Articolo 10 – Ineleggibilità e incompatibilità.

1. In materia di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano le norme stabilite per i componenti dei Consigli Comunali e Provinciali. Sono in ogni caso incompatibili i dipendenti della Comunità Montana.

Articolo 11 – Insediamento e durata in carica.

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e comunque decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli Comunali costituenti la Comunità. I componenti scaduti restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Ciascun Consiglio Comunale, ogniqualvolta è rinnovato provvede, entro novanta giorni successivi alla data di insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio

della Comunità Montana. Per i Consigli non interessati dal rinnovo, il termine dei novanta giorni decorre dalla data di rinnovo della maggioranza dei Consigli Comunali costituenti la Comunità Montana.

3. Decorso il termine di cui al comma precedente, il Presidente in carica provvede alla convocazione del Consiglio per l'insediamento improrogabilmente entro trenta giorni da quando sono pervenuti i nominativi dei rappresentanti di almeno cinque comuni che rappresentino i due terzi dei Consiglieri assegnati. La seduta, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
4. Il consiglio, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento con propria deliberazione procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti. In sede di convalida il Consiglio provvede ad esaminare le eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 12 – Ufficio di presidenza del Consiglio.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è formato dal Presidente del Consiglio e dal Vice Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio, nella sua prima seduta, subito dopo le convalide di rito, elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il proprio Presidente. Qualora nessun Consigliere raggiunga la maggioranza richiesta, si procede nella stessa seduta al ballottaggio tra i due candidati più votati e sarà proclamato eletto il Consigliere che avrà ricevuto più voti. In caso di parità prevale il Consigliere più anziano di età.
3. Successivamente, nella stessa seduta, il Consiglio provvede all'elezione di un Vice Presidente.
4. Uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza viene indicato dai Gruppi di minoranza.
5. Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio e ne garantisce il funzionamento nel rispetto delle leggi, dello Statuto e del regolamento, cura la programmazione dei lavori e il collegamento del Consiglio con il Presidente della Comunità Montana, la Giunta, e i Gruppi Consiliari. Convoca e presiede il Consiglio e ne assicura il regolare svolgimento.
6. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
7. Nel caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni di presidenza sono svolte dal Consigliere più anziano di età.
8. Il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di revoca, adeguatamente motivata, per violazione dei doveri del proprio ufficio, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
9. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con la carica di Presidente e di Assessore della Giunta della Comunità Montana.

Articolo 13 – Convocazione del Consiglio.

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal suo Presidente su richiesta del Presidente della Comunità Montana, della Giunta, per obbligo di legge, per obbligo di Statuto o di regolamento.
2. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio in via straordinaria, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un Consiglio Comunale o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
3. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, stabilisce la data ed il luogo della seduta nonché l'ordine del giorno degli argomenti da discutere da recapitare ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di ogni seduta fatti salvi i casi di urgenza.
4. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore, su convocazione telegrafica.
5. La seconda convocazione dovrà aver luogo in altro giorno diverso dalla prima, comunque da tenersi non oltre 10 giorni dalla prima ed essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.
6. La prima seduta del Consiglio dopo il suo rinnovo è convocata dal Presidente in carica e presieduta, sino ad avvenuta nomina del nuovo Presidente, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 14 – Partecipazione dei Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 25 mila ed inferiore a 40 mila abitanti.

1. Nel caso in cui i Comuni con popolazione superiore a 25 mila ed inferiore a 40 mila abitanti non aderiscano alla Comunità Montana ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i rispettivi Sindaci o loro delegati intervengono al Consiglio della Comunità Montana.

2. I Sindaci di cui al comma 1, ricevono regolare convocazione ai sensi dell'articolo 13, godono delle prerogative di cui all'articolo 18, comma 3 e non hanno diritto di voto.
3. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche nel caso in cui, successivamente all'adesione, uno dei due Comuni non possa, per qualunque motivo, più far parte della Comunità Montana.

Articolo 15 – Competenze del Consiglio.

1. Il Consiglio è organo di rappresentanza dei Comuni membri. Esso determina l'indirizzo politico attraverso l'adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza in ordine ai seguenti atti fondamentali:
 - a. elezione del Presidente e della Giunta;
 - b. Statuto e regolamenti;
 - c. bilancio di previsione e rendiconto della gestione;
 - d. Piano Pluriennale di Sviluppo e programmi di intervento settoriali;
 - e. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni, consorzi, aziende, partecipazione a società di capitali, affidamento di attività, di servizi mediante convenzione;
 - f. esercizio associato di funzioni e servizi mediante convenzioni con altri Enti Locali o con la Regione;
 - g. contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - h. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, della Giunta o dei dirigenti;
 - i. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - j. tutte le altre funzioni affidate al medesimo dalla legge o dal presente Statuto.
3. Il Consiglio esamina almeno due volte l'anno, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio chiuso e di verifica degli equilibri di bilancio, l'avanzamento del programma di governo.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio non possono essere adottate da altri organi fatta eccezione per i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi riservato alla Giunta e per le variazioni di bilancio che la Giunta può disporre in via d'urgenza e salvo ratifica.

Articolo 16 – Funzionamento del Consiglio.

1. Il Consiglio adotta un proprio regolamento contenente, nel rispetto del presente Statuto, le norme per il funzionamento del Consiglio stesso.

Articolo 17 – Sedute consiliari.

1. Il Consiglio della Comunità Montana è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto prevedano una diversa maggioranza.
2. Trascorsa un'ora dall'apertura della seduta, senza aver raggiunto il numero legale, la seduta è rinviata.
3. Quando la prima convocazione sia andata deserta, alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
4. Fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti validi.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge, per regolamento o con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.
6. Gli argomenti da trattare, debitamente istruiti, sono messi a disposizione dei Consiglieri, affinché gli stessi possano ritirarli, almeno cinque giorni prima di ogni seduta, fatti salvi i casi di seduta urgente.

7. Al fine di ridurre al massimo la produzione di documenti i Consiglieri che intendano avere gli atti relativi alle sedute consiliari faranno pervenire richiesta, anche verbale, alla segreteria dell'Ente con 24 ore di anticipo rispetto al momento del ritiro. La richiesta di documenti potrà essere evasa anche via mail in caso di richiesta da parte dei Consiglieri.

Articolo 18 – Prerogative e obblighi dei Consiglieri.

1. I Consiglieri entrano nelle funzioni non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dall'Ente tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato in tempi e modi che consentano il normale svolgersi del lavoro negli uffici. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze.
4. I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio. Il Presidente, accertata l'assenza a tre sedute consecutive, verifica in contraddittorio con l'interessato l'assenza di cause di giustificazione e in carenza ne dà comunicazione al Consiglio per l'adozione della deliberazione di decadenza. La deliberazione di decadenza viene comunicata al Comune di appartenenza del Consigliere dichiarato decaduto per l'adozione del provvedimento di surroga.
5. Il Consigliere decade dalla carica per perdita della qualità di Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune, per revoca da parte del Consiglio Comunale, per dimissioni e negli altri casi specificatamente previsti dalla legge. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatto salvo il caso di dimissioni dalla carica di Consigliere della Comunità Montana e negli altri casi in cui la legge dispone l'immediata decadenza dalla carica, i Consiglieri decaduti continuano ad esercitare le loro funzioni sino a nomina dei successori, a tal fine il Consiglio Comunale deve provvedere alla nomina entro novanta giorni da quando si è verificata la causa di decadenza ovvero dalla sua conoscenza. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto alla surroga il Consigliere decade dalla carica.

Articolo 19 – Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza e con il compito di provvedere:
 - a. all'esame degli atti più importanti di competenza del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle sue funzioni;
 - b. all'esame, all'approfondimento e alla formulazione di pareri su proposte loro assegnate dagli organi della Comunità Montana;
 - c. ad effettuare studi, indagini e ricerche e ad elaborare proposte.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti e dei loro componenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, può costituire Commissioni speciali con compiti di indagine, controllo o anche solo di studio in ordine a specifiche questioni e attività amministrative della Comunità Montana.
4. Con la deliberazione di cui al comma precedente, sono stabilite la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
5. Le Commissioni consiliari, ove istituite con funzioni di controllo o di garanzia, sono presiedute da un rappresentante delle opposizioni.

Articolo 20 – Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
2. Ogni gruppo deve essere formato da almeno due Consiglieri e deve provvedere a designare per iscritto al Presidente del Consiglio il nominativo del Capogruppo entro 10 giorni dall'insediamento del Consiglio. In assenza di designazione è considerato Capogruppo il più anziano d'età.
3. I Consiglieri che non aderiscono ad alcuno dei Gruppi costituiti fanno parte del Gruppo misto.

4. Ai Gruppi consiliari sono assicurati idonei spazi e mezzi per l'esercizio delle loro funzioni compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte della Comunità Montana.
5. È istituita la Conferenza dei Capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio con funzioni consultive in materia di svolgimento dei lavori consiliari.

CAPO III – IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA.

Articolo 21 – Elezione del Presidente della Comunità Montana.

1. Il Presidente della Comunità Montana è eletto, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio della Comunità Montana tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni aderenti alla Comunità Montana.
2. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento politico-programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità, indicante il nominativo del candidato alla carica di Presidente, ed a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato stesso.

Articolo 22 – Funzioni del Presidente della Comunità Montana.

1. Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l'Ente, assicura l'unità e l'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:
 - a. rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali;
 - b. adotta tutti gli atti nell'interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Consiglio, alla Giunta, al Segretario Generale od ai dirigenti;
 - c. convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe a questi rilasciate;
 - d. firma i verbali e le deliberazioni della Giunta unitamente al Segretario Generale;
 - e. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente, anche sulla base di indicazioni della Giunta;
 - f. adotta, di concerto con il Segretario Generale e i dirigenti, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - g. può acquisire, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni anche riservate;
 - h. promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che Aziende, Enti, Istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui essa fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità Montana;
 - i. indice i referendum;
 - j. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - k. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali.
 - l. promuove le conferenze dei servizi nonché gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - m. convoca la Conferenza Comunale di cui al Capo V;
 - n. può chiedere la convocazione del Consiglio della Comunità Montana.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 23 – Vice Presidente della Comunità Montana.

1. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 24, comma 2, coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente ne fa le veci il componente della Giunta più anziano di età.

3. In caso di impedimento permanente e in ogni altro caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente esercita le relative funzioni sino ad elezione del nuovo Presidente.

CAPO IV – LA GIUNTA DELLA COMUNITÀ MONTANA.

Articolo 24 – Composizione e elezione della Giunta della Comunità Montana.

1. La Giunta della Comunità Montana è composta dal Presidente e da tre Assessori, scelti tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni aderenti alla Comunità Montana.
2. L'elezione della Giunta deve avvenire, nella stessa seduta in cui si elegge il Presidente della Comunità Montana, sulla base dei nominativi indicati dal Presidente eletto quali candidati alla carica di Assessore, di cui uno indicato alla carica di Vice Presidente.
3. L'elezione deve avvenire con un'unica votazione palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. La Giunta rimane in carica fino alla elezione della nuova Giunta.

Articolo 25 – Competenze della Giunta della Comunità Montana.

1. La Giunta esercita le proprie funzioni collegialmente.
2. La Giunta svolge azione propulsiva dell'attività dell'Ente, attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività di controllo sull'operato del Segretario Generale, dei dirigenti e dei responsabili di servizio.
3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale, dei dirigenti e dei responsabili di servizio.
4. In armonia con le decisioni fondamentali assunte dal Consiglio, alla Giunta spetta di norma:
 - a. di predisporre i bilanci preventivi con le relative relazioni previsionali e programmatiche e i consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b. di predisporre le variazioni di bilancio e di procedere alla loro approvazione in via d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza;
 - c. di proporre al Consiglio il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico, i programmi pluriennali di spese ed interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;
 - d. di definire ed approvare il Piano Esecutivo di Gestione nonché le sue variazioni;
 - e. di definire gli indirizzi per l'erogazione dei contributi;
 - f. di definire la pianta organica e sue modificazioni;
 - g. di approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
 - h. di approvare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e di cui all'articolo 92 del Decreto Legislativo 163 del 2006;
 - i. di autorizzare le anticipazioni di tesoreria;
 - j. di definire gli indirizzi per gli incarichi progettuali che non necessitano di gara europea;
 - k. di autorizzare la resistenza in giudizio dell'Ente.

Articolo 26 – Funzionamento della Giunta della Comunità Montana.

1. La Giunta è convocata dal Presidente dell'Ente, che la presiede e fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
2. Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. Le votazioni sono di norma palesi, tranne il caso in cui si tratti di deliberare su persone. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi presiede legalmente la seduta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, tuttavia è in facoltà del Presidente, per riferire su particolari questioni, di consentire la partecipazione, senza diritto di voto, di Consiglieri, esperti, dipendenti.
5. Nel caso in cui i Comuni con popolazione superiore a 25 mila ed inferiore a 40 mila abitanti non abbiano aderito, o non aderiscano più, alla Comunità Montana è in facoltà del Presidente, per riferire su particolari questioni riguardanti anche tali Comuni, di consentire la partecipazione, senza diritto di voto, dei rispettivi Sindaci o loro delegati.

Articolo 27 – Mozione di sfiducia alla Giunta della Comunità Montana.

1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.
2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo delle dimissioni.
3. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La relativa deliberazione ha efficacia immediata.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. Essa viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Articolo 28 – Cessazione di singoli componenti della Giunta della Comunità Montana.

1. I singoli componenti della Giunta cessano dalla carica per:
 - a. morte;
 - b. dimissioni;
 - c. decadenza;
 - d. rimozione.
2. Il Presidente può revocare, con provvedimento motivato, le deleghe conferite agli Assessori dandone comunicazione al Consiglio.
3. La cessazione degli Assessori ai sensi dei commi precedenti sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva al loro verificarsi e nella stessa seduta il Presidente propone la nomina del nuovo componente al Consiglio, che provvede alla sostituzione con le modalità previste per l'elezione della Giunta.
4. Il singolo Assessore può altresì essere revocato dal Consiglio con voto espresso a scrutinio segreto dalla maggioranza dei componenti su motivata proposta della Giunta. Nella medesima riunione il Presidente propone la nomina del nuovo componente al Consiglio, che provvede alla sostituzione con le modalità previste per l'elezione della Giunta.

CAPO V – CONFERENZA DEI SINDACI

Articolo 29 – Composizione e funzioni.

1. La Conferenza è formata dal Presidente della Comunità Montana e dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni membri della Comunità Montana, che eleggono al loro interno un Presidente.
2. È un organo consultivo e propositivo dell'Ente.
3. La Conferenza può essere, all'uopo, integrata dall'Assessore comunitario competente per materia in relazione all'oggetto da trattare.
4. La Conferenza ha facoltà di formulare proposte non vincolanti indirizzate alla Giunta e al Consiglio su qualunque materia.
5. La Giunta ha facoltà di richiedere alla Conferenza pareri non vincolanti su qualunque materia.
6. Perché una proposta o un parere possano considerarsi regolarmente espressi occorre che gli stessi siano approvati a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità tra i voti favorevoli e i voti contrari, la proposta o il parere si considerano non espressi.
7. Nella formulazione delle proposte o nel rilascio dei pareri il diritto di voto è attribuito esclusivamente ai Sindaci dei Comuni (o loro delegati) membri della Comunità Montana.
8. Nel caso in cui i Comuni con popolazione superiore a 25 mila ed inferiore a 40 mila abitanti non abbiano aderito, o non aderiscano più, alla Comunità Montana è in facoltà del Presidente della Conferenza, per riferire su particolari questioni riguardanti anche tali Comuni, di consentire la partecipazione, senza diritto di voto, dei rispettivi Sindaci o loro delegati.

Articolo 30 – Convocazione.

1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Conferenza almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. La Conferenza deve essere obbligatoriamente convocata quando ne facciano richiesta congiuntamente almeno 8 Comuni appartenenti alla Comunità Montana. La richiesta di convocazione deve essere unica e contenere una precisa indicazione dell'argomento da trattare.
3. La Conferenza deve essere obbligatoriamente convocata per l'esposizione delle proposte in materia di:
 - a. Piano Pluriennale di Sviluppo Socio – Economico;
 - b. Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e relativi allegati;
4. La Conferenza è validamente riunita quando sono presenti i rappresentanti di almeno 8 Comuni.
5. Le adunanze della Conferenza non sono pubbliche.
6. La partecipazione alle riunioni della Conferenza non comporta in alcun caso diritto a rimborso spese o gettone di presenza a carico della Comunità Montana.

TITOLO III – PERSONALE E UFFICI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 31 – Regolamento di organizzazione.

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle disposizioni di legge, degli accordi collettivi nazionali e dello Statuto, disciplina, con regolamenti di competenza della Giunta, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.
2. Allo scopo di assicurare efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa, i regolamenti di organizzazione e del personale si uniformano, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione nonché a principi di professionalità e responsabilità del personale.

Articolo 32 – Organizzazione degli uffici e dei servizi.

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi della Comunità Montana si articola in unità organizzative di diversa complessità, sulla base di esigenze operative inerenti ai programmi di azione approvati dagli organi della Comunità Montana e con modalità che le consentano il pronto adeguamento ai mutamenti di tali esigenze.
2. I compiti sono assegnati alle singole unità organizzative in via esclusiva e con precise specificazioni. L'assegnazione è sottoposta a verifica periodica.
3. Gli uffici, i servizi ed i relativi orari sono definiti in modo da garantire la massima accessibilità agli utenti.
4. La gerarchia tra le varie unità organizzative si contempera con la partecipazione delle unità subordinate alla elaborazione delle scelte delle unità sovraordinate.

Articolo 33 – Incarichi a contratto.

1. Fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, è consentita la copertura dei posti di dirigente, di responsabile di servizio o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con delibera motivata, di diritto privato.
2. Il regolamento disciplina nel rispetto della legge, dello Statuto e della normativa contrattuale, il conferimento di incarichi a contratto nel caso di cui al comma 1 e negli altri casi consentiti dalla legge.
3. Gli incarichi a contratto non possono in nessun caso trasformarsi in rapporti a tempo indeterminato, non possono avere durata superiore a quella del mandato del Presidente dell'Ente e sono risolti di diritto nel caso in cui il Presidente cessi dalla carica per qualunque motivo, l'Ente dichiararsi dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

CAPO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 34 – Segretario Generale.

1. La Comunità Montana si avvale di un Segretario Generale con qualifica dirigenziale spettante a norma della vigente disciplina per i dipendenti degli Enti locali.
2. Al Segretario Generale competono le funzioni di cui all'articolo 97, comma 4 del TUEL e in tal senso sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ne coordina l'attività ed esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. In attuazione di quanto contenuto al comma 2, al Segretario Generale rispondono, ai soli fini del coordinamento generale dell'Ente, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, tutti i dipendenti dell'Ente.
4. Al Segretario Generale competono, in particolare, le funzioni:
 - a. di attuare, mediante atti di coordinamento, gli indirizzi e gli obiettivi deliberati dagli organi statuari, avvalendosi dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

- b. di sovrintendere all'esercizio delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi coordinandone l'attività, anche attraverso lo svolgimento di conferenze di servizio;
 - c. di sovrintendere in generale alla gestione dell'Ente, garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
 - d. di presiedere le commissioni di concorso per la copertura dei posti dirigenziali dell'Ente;
 - e. di partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali;
 - f. di provvedere a rogare i contratti dell'Ente che trascrive nell'apposito repertorio;
 - g. di ricevere l'atto di dimissioni del Presidente, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Oltre al ruolo di coordinamento generale dell'Ente, di norma, è attribuita al Segretario Generale la specifica dirigenza delle Unità Operative aventi competenze di natura amministrativa.
 6. In assenza del titolare, le funzioni di Segretario Generale della Comunità Montana possono essere svolte dal Segretario di altra Comunità Montana, o, in caso di indisponibilità, da Segretari o Vice Segretari dei Comuni.
 7. Il Segretario Generale può essere assunto anche con contratto a tempo determinato fino al termine del mandato del Presidente tra soggetti aventi adeguata esperienza e competenza professionale, secondo disposizioni di legge.

Articolo 35 – Direttore Tecnico.

1. La Comunità Montana si avvale di un Direttore Tecnico con qualifica dirigenziale spettante a norma della vigente disciplina per i dipendenti degli Enti locali.
2. Il Direttore Tecnico è individuato e nominato dalla Giunta sentito il Segretario Generale, mediante procedura comparativa delle competenze, attitudini e professionalità, tra i dipendenti, anche non di ruolo, aventi la qualifica di dirigente tecnico o in alternativa, anche al di fuori della dotazione organica, tra soggetti aventi adeguata esperienza e competenza professionale, secondo disposizioni di legge.
3. Il Direttore Tecnico ha la responsabilità complessiva dell'Area Tecnica della Comunità Montana ne organizza la struttura, definisce la ripartizione delle competenze di natura dirigenziale ed esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
4. A tali fini al Direttore Tecnico rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, gli altri dipendenti aventi qualifica dirigenziale tecnica assegnati all'area tecnica.
5. Il Direttore Tecnico dell'Ente mantiene tali funzioni anche successivamente alla fine del mandato elettorale del Presidente e fino all'emanazione di un formale atto di revoca.
6. Le prescrizioni di cui al comma 5 non operano nel caso di incarico del Presidente dell'Ente con contratto a tempo determinato. In tal caso il contratto si risolve di diritto al momento della cessazione delle funzioni del Presidente.

Articolo 36 – Delega di funzioni dirigenziali.

1. Mediante atto del dirigente competente possono essere delegate ai responsabili dei servizi, per un periodo di tempo determinato e con atto scritto e motivato, alcune competenze dirigenziali ai sensi dell'articolo 17, comma 1*bis*, del Decreto Legislativo 165 del 2001.

Articolo 37 – Personale.

1. L'assegnazione del personale alle varie unità organizzative deve uniformarsi al criterio della massima valorizzazione della professionalità individuale.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale è perseguito particolarmente con la formazione e l'aggiornamento professionale, con il riconoscimento e l'incentivazione dell'impegno lavorativo in termini compatibili con gli accordi collettivi nazionali, nonché con la verifica periodica della produttività di ciascun dipendente.

TITOLO IV – CONTABILITÀ E CONTROLLI

Articolo 38 – Risorse finanziarie.

1. La Comunità Montana dispone di entrate provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo Stato, dalla Regione o da altri enti o organismi pubblici e privati.
2. La Comunità Montana dispone anche di un contributo annuale per spese di gestione corrisposto da parte dei Comuni membri commisurato alla popolazione residente e deliberato dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
3. La Comunità Montana può contrarre mutui passivi, attivare prestiti obbligazionari e altre operazioni finanziarie nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge.

Articolo 39 – Ordinamento contabile e attività contrattuale.

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità Montana è conforme a quello stabilito per gli altri Enti Locali.
2. L'attività contrattuale si informa ai principi della legge e della normativa comunitaria recepita o comunque vigente nell'ordinamento nazionale per gli altri Enti Locali.
3. La Comunità Montana adotta i regolamenti di contabilità e di disciplina dell'attività contrattuale nel rispetto della legge e conformandosi ai principi di trasparenza e semplificazione.

Articolo 40 – Controlli interni.

1. La Comunità Montana sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni del personale, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei programmi dell'Ente.

Articolo 41 – Revisione contabile.

1. Il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente secondo le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento.
2. Il revisore, oltre ai pareri obbligatori resi ai sensi del comma 1, collabora con il Consiglio attraverso pareri e relazioni in ordine a:
 - a. regolamenti di rilievo contabile;
 - b. riconoscimento di debiti fuori bilancio;
 - c. sottoscrizione di quote di partecipazione, coperture di perdite e ricapitalizzazioni in società di capitali.
3. La Comunità Montana può avvalersi del revisore per lo svolgimento di ulteriori compiti nell'ambito del sistema di controlli interni di cui all'articolo 40.

TITOLO V – AREA NATURALE PROTETTA «PARCO MONTE CUCCO»

Articolo 42 – Soggetto gestore dell'Area Naturale Protetta.

1. La Comunità Montana dell'Alta Umbria è soggetto gestore dell'Area Naturale Protetta «Parco Monte Cucco». In qualità di gestore adotta tutti gli atti ad esso attribuiti dalle leggi statali e regionali.
2. Gli atti di programmazione e indirizzo relativi alla gestione dell'Area Naturale Protetta sono adottati dalla Comunità Montana sulla base di una proposta vincolante della Comunità dell'Area Naturale di cui all'articolo 9, della L.R. 9 del 1995 . La proposta della Comunità dell'Area Naturale deve essere, in ogni caso, compatibile con le risorse specificatamente destinate alla gestione dell'Area Naturale Protetta «Parco Monte Cucco» dallo Stato, dalla Regione o da altri organismi pubblici e privati.

Articolo 43 – Regolamento per il funzionamento dell'Area Naturale Protetta.

1. La Comunità Montana adotta apposito regolamento per l'individuazione, nell'ambito della propria organizzazione, delle modalità di gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'Area Naturale Protetta.
2. Il regolamento deve avere i seguenti contenuti minimi:
 - a. attribuzione alla Comunità Montana del ruolo di soggetto deputato all'insediamento della Comunità dell'Area Naturale Protetta;
 - b. procedure per la formazione del Piano dell'Area Naturale Protetta;
 - c. procedure per la formazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale dell'Area Naturale Protetta;
 - d. procedure per la formazione del Regolamento per la gestione dell'Area Naturale Protetta e l'esercizio delle attività consentite;
 - e. procedure per la formazione degli altri atti decisionali;
 - f. modalità di partecipazione degli enti aventi competenza territoriale sull'Area Naturale Protetta alla formazione degli atti di pianificazione fondamentali;
 - g. modalità per l'inserimento nel bilancio della Comunità Montana delle specifiche risorse attinenti l'Area Naturale Protetta e modalità di rendicontazione;
 - h. rimando ai regolamenti della Comunità Montana in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, procedimento amministrativo, procedimenti di spesa, controlli interni e revisione contabile.

Articolo 44 – Consigliere designato per l'Area Naturale Protetta.

1. Per la cura, lo studio e l'approfondimento delle tematiche amministrative ed istituzionali relative dell'Area Naturale Protetta «Parco Monte Cucco», il Presidente della Comunità Montana si avvale di un Consigliere della Comunità Montana.
2. Il Consigliere designato è scelto dal Presidente della Comunità Montana tra i Consiglieri eletti dai Comuni il cui territorio ricada nell'ambito del Parco.
3. Il Consigliere designato partecipa alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, quando siano inseriti all'ordine del giorno deliberazioni riguardanti l'Area Naturale Protetta «Parco Monte Cucco». Salvo diversa decisione del Presidente, la partecipazione alle riunioni di Giunta è limitata al tempo necessario alla discussione degli argomenti per i quali ha diritto di partecipare.
4. Il Consigliere designato per le attività di cui al comma 1 può essere autorizzato dal Presidente della Comunità Montana a svolgere funzioni di rappresentanza istituzionale dell'Area Naturale Protetta.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano nel caso in cui uno degli Assessori, eletti ai sensi dell'articolo 24, sia scelto tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni il cui territorio ricada nell'ambito dell'Area Naturale Protetta «Parco Monte Cucco».

Articolo 45 – Rinvio alle norme regionali in materia di Aree Naturali Protette.

1. La Comunità Montana esercita tutti gli altri poteri e le attribuzioni che la legge regionale in materia di Aree Naturali Protette affida al soggetto gestore dell'Area Naturale «Parco Monte Cucco».

TITOLO VI – DIRITTI DEI CITTADINI

Articolo 46 – Diritti del Cittadino.

1. La Comunità Montana assicura la tutela dei cittadini nei confronti dell'Amministrazione e individua a tal fine i seguenti diritti fondamentali: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto alla difesa.

Articolo 47 – Diritto all'informazione.

1. A ciascun cittadino utente è garantita un'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni e sui requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.
2. La Comunità Montana può istituire, anche in forma decentrata e in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici

Articolo 48 – Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo.

1. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.
2. È altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 49 – Controllo sociale.

1. La Comunità Montana assicura ai cittadini, alle formazioni sociali ove si svolge la personalità dei singoli e alle imprese, la conoscenza degli strumenti normativi e di programmazione e ne favorisce la diffusione anche preventiva a fini di consultazione.

Articolo 50 – Diritto alla difesa.

1. La Comunità Montana assicura ai cittadini idonei strumenti di difesa dei diritti e degli interessi in aggiunta ai mezzi ordinari previsti dall'ordinamento giuridico, garantendo il contraddittorio con gli interessati anche attraverso lo strumento del ricorso alla Giunta contro gli atti ritenuti illegittimi dei dirigenti e dei responsabili di servizio.
2. La Comunità Montana istituisce su richiesta di almeno tre Comuni, mediante apposita convenzione, la figura del Difensore civico quale organo di controllo e di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione.

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 51 – Modifiche statutarie.

1. Lo Statuto della Comunità Montana, approvato secondo modalità e quorum stabiliti dalle leggi regionali, è modificato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo stesso; qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo Statuto s'intende approvato se ottiene, in successive sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. In caso di modifica lo Statuto della Comunità Montana è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed affisso per trenta giorni consecutivi all'albo della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.
3. La modifica dei soggetti aderenti alla Comunità Montana di cui all'articolo 1, comma 2, costituisce a tutti gli effetti modifica statutaria da approvarsi a norma del comma 1 del presente articolo.

Articolo 52 – Adozione dei regolamenti.

1. La Comunità Montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti, adottati dal Consiglio a maggioranza dei presenti.
2. Il regolamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri dell'organo.
3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi.

Articolo 53 – Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto, dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, depositato presso la segreteria della Comunità Montana ed affisso all'albo pretorio dell'Ente e dei Comuni partecipanti per 30 giorni consecutivi.